DISCIPLINA DELLE OFFERTE PUBBLICHE DI VENDITA, SOTTOSCRIZIONE, ACQUISTO E SCAMBIO DI TITOLI

Art. 16

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

1. Qualora l'offerente in pendenza dell'offerta, anche attraverso contratti a termine scadenti oltre la data di scadenza dell'offerta, acquisti ad un prezzo piu' alto di quello fissato per l'offerta titoli oggetto della stessa, dovra' corrispondere, a chi ha accettato l'offerta, la differenza. 2. Dopo la pubblicazione del prospetto informativo e per tutta la durata dell'offerta e' fatto divieto alla societa' emittente dei titoli che ne formano oggetto di deliberare modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto. 3. Le deliberazioni prese in violazione del comma 2 sono nulle. 4. Gli amministratori devono astenersi dal compiere operazioni che possano modificare in maniera significativa l'attivo o il passivo della societa' o che li inducano ad assumere impegni senza contropartita. 5. Le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 si applicano anche all'offerente, se si tratta di offerta pubblica anche parzialmente di scambio e se i titoli offerti in corrispettivo sono emessi dallo stesso offerente. 6. E' fatto divieto all'offerente di effettuare, nei dodici mesi successivi alla chiusura dell'offerta, una nuova offerta pubblica sugli stessi titoli, salvo che si tratti di opposizione ad un'offerta fatta da un terzo sugli stessi titoli.

Versione in vigore dal 7 marzo 1992, non più in vigore dal 1 luglio 1998 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina delle offerte pubbliche di vendita, sottoscrizione, acquisto e scambio di titoli
Estremi	Legge 18 febbraio 1992, n. 149
Capo	II — Offerte pubbliche di acquisto e di scambio
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-delle-offerte-pubbliche-di-vendita-sottoscrizione-acquisto/art-16-provvedimento-abrogato-dal-d-lgs-24-febbraio-1998-n-58/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it